



# COMUNE DI ACATE

(Libero Consorzio di Ragusa)

N. 48

Del 10.08.2020

Oggetto: Ordinanza rispetto misure anti Covid-19. Divieto di utilizzo spiagge libere le notti di S. Lorenzo (10-11 agosto) e di Ferragosto (14-15), nella fascia oraria compresa tra le 22,00 e le 06,00 del mattino.

## IL SINDACO

VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n°6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 con il quale venivano dettate nuove disposizioni in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente n° 21 del 17 maggio del Presidente della Regione Sicilia, che all'art. 23 stabilisce tra l'altro l'uso obbligatorio della mascherina nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VISTO il Decreto del Presidente dei Ministri dell'11 giugno 2020 sulla riapertura dal 15 giugno 2020 delle attività economiche e produttive;

VISTA l'Ordinanza n° 25 del 13 giugno 2020, con la quale il Presidente della Regione Sicilia, nel recepire le disposizioni nazionali, consente la ripresa delle attività produttive, artigianali, commerciali e sociali (individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020), verificata la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nella nostra Regione;

CONSIDERATO che, purtroppo, l'evolversi della situazione epidemiologica registrata negli ultimi giorni sul territorio Ragusano rende necessario rafforzare le misure volte a supportare la gestione del rischio connesso all'attuale pandemia;

CONSIDERATO che tali misure cautelari costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, per cui solo la loro osservanza consapevole e attiva, effettuata con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per rallentare il diffondersi dei contagi da COVID-19;

VISTO l'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, ed il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 31 del 09.08.2020 del Presidente della Regione Siciliana, avente ad oggetto “*vigilanza sul rispetto della normativa anti Covid - 19, con il Governatore della Sicilia raccomanda ai Sindaci la massima attenzione e vigilanza sullo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi, mediante la programmazione di incisivi e costanti controlli presso esercizi commerciali e locali pubblici in genere, specie al chiuso, al fine di verificare l'osservanza di tali prescrizioni ed in particolare, agli artt. 1 e 2 detta le seguenti disposizioni:*

*Art. 1 (misure di contenimento del contagio per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante) 1. Ferme le disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, sono*

---

vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 2. Per l'esercizio di attività all'esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione – le Linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le medesime disposizioni si applicano anche se l'attività di ballo è offerta dagli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali. 3. Gli utenti, anche a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee guida, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno. 4. I Sindaci, con propria ordinanza, hanno il potere di inibire l'esercizio di ciascuna attività in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino. 5. Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni che precedono si attestano sempre al massimo edittale previsto, tenuto conto dello stato di emergenza vigente, dell'andamento epidemiologico del contagio, nonché del grave allarme sociale dettato dall'attuale condizione di circolazione del virus nella popolazione. 6. Al fine di assicurare l'effettività delle norme previste dal presente articolo e dal successivo articolo 2, le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire adeguati controlli nell'ambito delle rispettive competenze.

*Art. 2 (misure straordinarie per il ferragosto) 1. Le notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, ciascun esercizio commerciale qualificabile ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti. 2. Resta fermo, l'assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l'obbligo di utilizzare spazi all'aperto e di indossare la mascherina. 3. Al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia), i sindaci con propria ordinanza possono vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi;*

**RICHIAMATA** la normativa vigente sul divieto di assembramenti per evitare l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone sulle spiagge libere accessibili alla collettività;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, segnatamente con riferimento alle occasioni in cui, per consuetudine, si registra una maggiore ed incontrollata invasione delle spiagge, specie da parte di giovani e giovanissimi;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente dei Ministri dell'11 giugno 2020;

VISTA, l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 31/2020;

#### ORDINA

Sono vietate manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi di ogni genere presso le spiagge durante la notte di S. Lorenzo (il 10 e l'11 agosto) e le notti di Ferragosto (14 e 15 agosto), nella fascia oraria compresa tra le 22,00 e le 06,00 del mattino, fatta eccezione per le spiagge in concessione ai Lidi, sempre nel rispetto di tutte le altre norme anti Covid – 19.

---


**AVVERTE**  
che l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art.650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

**AVVERTE**  
altresi che, per la summenzionata inottemperanza, sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.lgs. n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00);

**AVVERTE**  
che avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg 60 (sessanta) al TAR Catania o, in alternativa, entro gg 120 (centoventi) al Presidente della Regione Sicilia;

**DISPONE**  
che il presente provvedimento sia trasmesso alle Forze dell'Ordine, al Comando di P.L. e pubblicato sul sito Internet del Comune;

Agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.



**IL SINDACO**  
Dott. Giovanni Di Natale